

ALLEGATO G



(Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale)

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO D'INCARICHI AD
ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27/4/2023

INDICE

1.	ART. 1 – OGGETTO, AMBITO APPLICATIVO, ESCLUSIONI.....	3
2.	ART. 2 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO	3
3.	ART. 3– MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI	4
4.	ART. 4– MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE – AVVISO PUBBLICO	4
5.	ART. 5– MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA.....	5
6.	ART. 6– MODALITÀ ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI.....	5
7.	ART. 7 – FORMALIZZAZIONE E CONTENUTI DEL CONTRATTO	6
8.	ART. 8 - PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI	6
9.	ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE	7

ART. 1 – Oggetto, ambito applicativo, esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono conferiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e 2229 e seguenti del codice civile e sono caratterizzati dalla mancanza del vincolo di subordinazione e dalla prestazione prevalentemente personale.

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma, in base al contenuto della prestazione, si distinguono in:

1. incarichi di studio e ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale, nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti all'incaricato;
2. consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, su una o più specifiche questioni proposte dall'ente; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di pareri in forma scritta, in merito ad una o più questioni preventivamente determinate, allo scopo di acquisire un giudizio utile ad orientare l'azione del committente;
3. incarichi di natura coordinata e continuativa, che si identificano in prestazioni d'opera rese con continuità, quali prestazioni che si protraggono nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale, e sotto il coordinamento, d'intensità variabile, del committente, ma senza vincolo di subordinazione. Sono conferite, oltre che ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del codice civile, anche ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile;
4. incarichi di prestazione occasionale, che si concretano in obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea e/o occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

3. Il conferimento degli incarichi oggetto della presente disciplina avviene nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nelle attività progettuali dell'Ente;

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi professionali riguardino adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento che devono essere comunque improntati al rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- gli altri incarichi di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti pertanto nell'ambito del Codice dei contratti pubblici

ART. 2 - Presupposti per il conferimento

1. Informest, seppure costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile in esecuzione alle leggi regionali degli Associati fondatori Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto con L.R. 34/91 art. 2 e 38/91 art. 2, è una associazione di diritto privato in controllo pubblico i cui associati sono tutti amministrazioni pubbliche; e pertanto, nonostante la forma giuridica privatistica, Informest intende auto-vincolarsi al rispetto dell'art.7 comma 6. del D. Lgs. 165 al fine di ottemperare alla ratio della norma (per esigenze a cui non si può far fronte con personale in servizio, è prevista la possibilità di affidare incarichi

individuali con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria);

2. Gli incarichi oggetto della presente disciplina sono pertanto conferiti in presenza dei seguenti presupposti, e nel rispetto del criterio di proporzionalità tra l'attività da svolgere e l'utilità che ne deriva all'Ente:

- a) l'incarico oggetto di conferimento deve riferirsi alle finalità ed agli obiettivi propri dell'Ente o previste nell'ambito delle attività progettuali
- b) essere relativo ad esigenze cui l'Ente non può far fronte con il personale in servizio
- c) l'incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria; in caso diverso deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione .

ART. 3– Modalità di individuazione – adempimenti preliminari

1. Salvo quanto previsto all'art. 7 gli incarichi devono essere affidati mediante procedure comparative, o in alternativa, attingendo agli elenchi di esperti formati parimenti agli esiti di procedure comparative.

2. La procedura segue le seguenti fasi:

1. Il dirigente o gli incaricati di I° livello o altri soggetti competenti secondo il Regolamento di Organizzazione interna di Informest che seguono il progetto e/o le attività per le quali si manifesta la necessità dell'affidamento di incarico di collaborazione avvia la procedura inoltrando una richiesta tramite il sistema di gestione interno;
2. La richiesta viene esaminata e approvata dal responsabile amministrativo di competenza che certifica la copertura finanziaria.

3. Il Dirigente, verificata la copertura finanziaria, a seguito di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione autorizza l'avvio della procedura attraverso apposita determina.

L'atto deve indicare:

- a) le motivazioni che giustificano il ricorso all'affidamento dell'incarico
- b) la dichiarazione di avvenuta verifica della mancanza o dell'insufficienza delle risorse interne per lo svolgimento dell'incarico
- c) le eventuali esigenze di urgenza, che vanno opportunamente evidenziate;
- d) la definizione delle caratteristiche dell'incarico;
- e) il titolo di studio, la professionalità e l'eventuale esperienza richiesta;
- f) l'oggetto della prestazione,
- g) la durata e la data di decorrenza;
- h) il corrispettivo previsto e la relativa copertura finanziaria,
- i) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- j) il nominativo del Responsabile del Procedimento

4. Verificata l'adozione della determina da parte del dirigente, il responsabile del procedimento avvia la procedura nel rispetto delle modalità di cui agli art 4- 5- 6 del presente regolamento.

ART. 4– Modalità di individuazione – avviso pubblico

1. L'avviso della procedura comparativa, oltre a contenere gli elementi di cui all'art.3 comma 2 lettera da d) a j) deve indicare:

- a) le modalità di presentazione della candidatura
- b) le modalità selettive previste (titoli, titoli e colloquio oppure titoli ed eventuale colloquio)
- c) i criteri di valutazione

d) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

2. L'avviso, a firma del Dirigente Responsabile, viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente per almeno 15 giorni, in caso di motivata urgenza, per almeno 7 giorni lavorati.

ART. 5– Modalità di svolgimento della procedura comparativa

1. La valutazione delle candidature pervenute è affidata ad una commissione, presieduta dal responsabile del procedimento.

2. La Commissione può essere costituita sia da componenti interni alla struttura che, con giustificato motivo, da componenti esterni di comprovata competenza purchè la partecipazione non comporti maggiori oneri per l'Ente.

3. Il responsabile del procedimento redige un apposito verbale, contenente gli esiti della selezione, nonché la graduatoria di merito dei candidati.

4. Ogni comunicazione relativa alla procedura potrà essere gestita tramite inoltro agli interessati o pubblicazione sul sito dell'Ente, in base a quanto verrà indicato nel rispettivo avviso.

5. Le risultanze della procedura comparativa saranno rese note mediante pubblicazione della graduatoria e dell'esito della selezione sul sito dell'Ente.

6. Gli uffici competenti svolgono tutte le verifiche opportune al fine della stipula dell'incarico.

7. Per ulteriori esigenze che si dovessero manifestare, è attribuita al dirigente la facoltà di utilizzare gli esiti della procedura comparativa, entro il termine di 12 mesi dall'adozione dell'atto di approvazione degli stessi, se previsto nel bando.

8. La procedura si considera regolarmente espletata anche in presenza di un'unica domanda di partecipazione pervenuta.

Art. 6 - Liste di accreditamento

1. Previa pubblicazione di apposito avviso, possono essere istituite una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di competenze minime prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.

2. L'Ente ricorrerà alle liste di accreditamento di cui al comma 1 per individuare un numero di candidati almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto ai fini della selezione dell'affidatario mediante la procedura comparativa di cui all'articolo 5, o per individuare il candidato idoneo in caso di individuazione diretta di cui all'art. 7.

3. Le liste di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente e restano valide per il tempo indicato nell'avviso.

4. L'Ente non è obbligato ad avvalersi delle prestazioni professionali dei soggetti iscritti nelle liste di cui al comma 1, né sussiste alcun obbligo di affidamento di incarichi a ciascuno degli iscritti.

ART. 7 – Modalità alternative di conferimento degli incarichi esterni

1. Il Dirigente competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento, può procedere all'individuazione del prestatore d'opera mediante individuazione diretta, nelle seguenti situazioni:

1. nel caso in cui in esito alle stesse non sia stata presentata nessuna candidatura o nessuna candidatura appropriata. In tal caso non possono essere modificate le condizioni iniziali del contratto;
2. per prestazioni specialistiche non comparabili, strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite;
3. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
4. per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
5. nel caso in cui siano attestati situazioni di particolare urgenza che non consentano l'espletamento della procedura comparativa.
6. quando l'incarico abbia per oggetto prestazioni episodiche, che, per loro stessa natura, consentono il raggiungimento del fine, e che comportano, una spesa minima, e comunque non superiore a € 5.000,00; In tutte le ipotesi di individuazione diretta, deve essere acquisito il curriculum del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità del professionista.

2. La sussistenza delle condizioni previste nel presente articolo deve essere espressamente evidenziata nella motivazione della determinazione di affidamento dell'incarico.

ART. 8 – Formalizzazione e contenuti del contratto

1. Il contratto di collaborazione esterna deve essere stipulato per iscritto e riportare i riferimenti che ne legittimano la stipula e quelli specifici di riferimento del tipo contrattuale prescelto.

2. Sono elementi essenziali del contratto di collaborazione esterna:

- a) l'identità delle parti
- b) l'oggetto della prestazione
- c) il compenso e le modalità di pagamento;
- d) il trattamento delle eventuali spese di missione;
- e) la durata, determinata o determinabile, della prestazione, i presupposti e le condizioni per le eventuali proroghe e le modalità di monitoraggio sugli eventuali stati di avanzamento.
- f) il luogo di espletamento dell'incarico.
- g) la natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- h) l'obbligo di riservatezza ed il divieto di diffusione delle informazioni acquisite
- i) indicazione del foro competente in caso di controversie

3. Nel rispetto della normativa vigente relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione provvederà a richiedere ai collaboratori la certificazione per quanto disposto dall'Art.15, c.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs 97/2016.

ART. 9 - Pubblicazione degli incarichi

1. L'amministrazione, a prescindere dalla tipologia degli incarichi, provvede alla pubblicazione sul sito web dell'Ente degli affidamenti esterni conferiti, specificando il soggetto incaricato, la ragione e la durata dell'incarico, nonché l'ammontare del compenso.

ART. 10- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e si applicherà alle procedure di conferimento di incarichi avviate a seguito della sua entrata in vigore.